



Comune di Marano Marchesato

(Provincia di Cosenza)

Via Kennedy, 38

Email: anagrafe.maranom@virgilio.it

PEC: amministrativo.maranom@pcert.postecert.it

sito istituzionale: www.comune.maranomarchesato.cs.it

REG. ORD. N° 24

Limitazione alla vendita e somministrazione bevande – Festa della Madonna del Carmelo

IL SINDACO

Premesso che nei giorni dal **16 al 19 luglio 2026**, si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nel corso della quale si terranno molteplici iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico sia in Piazza del Carmine che nelle strade limitrofe;

Evidenziato che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure e interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di inciviltà e disturbo della quiete pubblica e prevenire il verificarsi di atti di vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati, sia per scongiurare le criticità legate all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze;

Richiamata la circolare emanata dal Capo della Polizia, con nota del 7 Giugno 2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety e security;

Richiamata la direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 18.07.2019 recante ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" che prevede una rievacuazione delle previgenti linee guida;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può consentire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

Considerato, altresì, che l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Vista la Legge 48/2017 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 14/2017, recante disposizioni in materia di sicurezza delle città;

Richiamato, inoltre, l'art. 54 del Tuel;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Vista la richiesta della Parrocchia Maria S.S. del Carmine giusto Prot. 5467 del 01/07/2026;

Visto il Piano per la gestione della Safety presentato e redatto dal coordinatore alla sicurezza Ing. Francesco Aiello, per le aree adibite a manifestazioni nell'ambito della Festa, acquisito agli atti dell'ente con prot. N° 5703 del 07/07/2026;

ORDINA

Per i motivi su esposti nei giorni dal 16 al 19 luglio 2026: il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 come da normativa vigente; - il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore 18 alle ore 7 del giorno successivo; - il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di latta, vetro o similari dalle ore 18 alle ore 7 del giorno successivo; - il divieto a chiunque, nelle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni o nelle loro immediate vicinanze di consumare bevande in bottiglie o in contenitori di vetro e/o lattine dalle ore 18 alle ore 7 del giorno successivo e l'obbligo di utilizzo dei contenitori monouso agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e simili.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, determinata ai sensi del D.Lgs 689/81 nella misura ridotta di € 50,00, con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita e rimuovere con immediatezza ogni conseguenza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di emanazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla data di emanazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992;

Il Personale delle Forze dell'Ordine, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed all'eventuale accertamento delle violazioni;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Stazione Carabinieri di Castrolibero;
- Polizia Provinciale di Cosenza;
- Polizia Locale di Marano Marchesato;

MARANO MARCHESATO, 14/07/2026



IL SINDACO
Agostino Napoli

